

1.000 miliardi) e con le somme incassate dal custode giudiziario (di cui si ignora l'ammontare, ma che dovranno, comunque, essere versate alla liquidazione giudiziale, una volta cessato il sequestro penale), oltretutto mediante compensazioni. Non vi è, dunque, alcun rischio di restituzione delle somme già distribuite ai creditori concorrenti.

12.2. L'azione, che il liquidatore giudiziale intenda proporre, è, dunque, opportuna ed è corretta da un consistente *fumus boni iuris*.

12.3. Il liquidatore giudiziale, in quanto legittimato, in via esclusiva, a disporre dei beni ceduti ai creditori col concordato, deve ritenersi legittimato ad esercitare detta azione.

13. Questo tribunale, con decreti collegiali in date 12.6.1996 e 3.7.1996, ha rimesso al giudice delegato di autorizzare il liquidatore giudiziale a stare in giudizio e di nominare avvocati e procuratori.

P. Q. M.

Il giudice delegato, visti gli artt. 182 e 185 l. fall., nonché i decreti collegiali di questo tribunale in date 12.6.1996 e 3.7.1996;

autorizza

il liquidatore giudiziale, avv. Antonio Calafa, a promuovere giudizio arbitrale, per l'accertamento della non vincolatività, della nullità o, comunque, della inefficacia dell'«atto quadro», sopra più volte